

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 settembre – 19 ottobre 2015, n. 41821

Presidente Squassoni – Relatore Mengoni

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 6/10/2014, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 15/10/2010, assolveva C.P. dalle imputazioni di cui agli artt. 81, 61, n. 5, 639, comma 1, 404, commi 1 e 2, cod. pen. relative alle condotte commesse sulla chiesa di San G.V. di Lecce, confermandola invece quanto alle medesime azioni compiute sulla chiesa di San Lazzaro, sempre nella medesima città; in particolare, allo stesso era contestato di aver deturpato tale edificio di culto con scritte offensive nei confronti del Pontefice Benedetto XVI.

2. Propone ricorso per cassazione il P., a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 15, 81, 639 cpv. cod. pen.. La Corte di appello avrebbe condannato il ricorrente ravvisando il concorso formale tra le due fattispecie contestate, laddove, per contro, avrebbe potuto al più individuare un concorso apparente di norme, risolvibile - ex art. 15 cod. pen. - "a favore" dell'art. 404 cod. pen., quale previsione speciale. Il reato, peraltro, ormai sarebbe estinto per prescrizione.

Considerato in diritto

3. II ricorso è fondato.

L'art. 404 cod. pen. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nel testo antecedente alla legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), stabiliva che "Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni (comma 1). La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico (comma 2)".

La ratio della norma - come ben si comprende sin dalla rubrica - consisteva nell'approntare una particolare tutela penale alla religione cattolica, allora religione dello Stato, sanzionando qualsiasi condotta che costituisse un'offesa allo stesso culto, un atteggiamento gravemente irriverente ed oltraggioso, manifestato attraverso il vilipendio delle cose comunque legate alla religione medesima, poiché oggetto di culto (ad esempio, il Crocifisso), a questo consacrate (la chiesa quale edificio) o destinate per necessità all'esercizio dello stesso (gli arredi). Una fattispecie, quindi, che mirava a tutelare l'essenza più profonda della religione cattolica, il suo intimo portato spirituale, qualora offesi attraverso condotte che si fossero dirette, materialmente, su specifiche "cose" legate al culto stesso; così come il precedente art. 403 sanzionava l'offesa alla religione mediante vilipendio delle persone che la professavano, e l'art. 402 puniva il vilipendio di questa tout court. Proprio da tale carattere, poi, derivava che qualora l'offesa si fosse manifestata anche attraverso condotte ulteriori rispetto al vilipendio in sé (verbale, gestuale), e con riguardo a questo non necessarie, quali il danneggiamento o l'imbrattamento delle cose medesime, il delitto di cui all'art. 404 cod. pen. avrebbe concorso con l'art. 639 *cod. pen. in*

tema di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, attesa la diversità dell'oggetto giuridico tutelato e del fondamento della disposizione (Sez. 3, n. 1637 dei 21/12/1967, Conti, Rv. 106969).

Questo contesto normativo, però, è mutato (per quel che qui rileva) con la I. 24 febbraio 2006, n. 85, che ha sostituito la lettera dell'art. 404 cod. pen. con la seguente, peraltro modificandone significativamente anche la rubrica (Offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose): "Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (comma 1). Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni (comma 2)".

Orbene, due elementi di novità risultano particolarmente rilevanti rispetto alla disciplina precedente: 1) la tutela penale del culto, qualora offeso attraverso l'aggressione alle cose che ad esso ineriscono, non è più limitata alla religione cattolica, ma estesa a tutte le confessioni riconosciute dallo Stato italiano (ciò in esito all'accordo dei 18/2/1984 tra l'Italia e la Santa Sede - "Modifiche al concordato lateranense" - ratificato con la I. 25 marzo 1985, n. 121, a mente della quale "si considera non più in vigore il principio richiamato dai Patti lateranensi della religione cattolica come la sola religione dello Stato italiano"); 2) la norma oggi comprende ogni forma di offesa alla confessione che si estrinsechi sulle "cose di culto" ed a danno di queste, tanto che si manifesti attraverso il vilipendio (l'ingiuria verbale o gestuale), quanto a mezzo del danneggiamento delle cose medesime, come analiticamente descritto nel citato comma 2. Condotta, quest'ultima, che il legislatore ha quindi voluto spogliare della sua portata "ordinariamente" economica, quale delitto contro il patrimonio (art. 639 cod. pen.), individuandone la ratio sanzionatrice soltanto - e diversamente - nell'essere lo stesso strumento di offesa alle confessioni religiose, che ben può essere realizzata anche attraverso la distruzione, il deterioramento o, come nel caso del P., l'imbrattamento di un edificio di culto. L'unico reato ascrivibile al ricorrente, dunque, è quello di cui al capo b) della rubrica, quale norma speciale rispetto alla violazione di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen., nella prima compresa; con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dello stesso nella misura di sei mesi di reclusione (ovvero la pena individuata dalla Corte di appello in ordine al delitto in oggetto). Da ultimo, rileva il Collegio che il delitto medesimo non è estinto per prescrizione; ed invero, tenuto conto della sospensione del processo dal 16/9/2013 al 6/10/2014 per astensione del difensore dalle udienze proclamata dalla categoria, il reato si prescrive - ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. - il 5/11/2015.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che

determina in mesi sei di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.